

Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., concernente il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741)", come modificato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2006, n. 0204/Pres;

Visto, l'articolo 1 del decreto n. 0164/Pres. del 1989, che:

- suddivide le opere i cui progetti sono sottoposti a verifica tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27/1988, nelle due categorie: gli edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di seguito denominati "edifici e opere strategici e rilevanti";

- elenca le tipologie di "edifici e opere strategici e rilevanti";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, la Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), con la quale:

- è stata effettuata la classificazione sismica dei comuni italiani, ripartendoli in quattro ambiti riferiti a diversi livelli di rischio decrescente da 1 a 4;

- è stata lasciata, alle regioni, la facoltà di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica nella zona 4;

- è stato introdotto l'obbligo di verifica per gli "edifici e opere strategici e rilevanti", con priorità per le zone sismiche 1 e 2;

- è stato previsto quale regime transitorio, che agli edifici e opere non strategici e rilevanti si possano applicare la nuova classificazione sismica e le norme tecniche vigenti nel periodo di diciotto mesi, decorrente dall'8 maggio 2003 all'8 novembre 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 2325 con la quale è stata recepita nel territorio regionale la classificazione sismica introdotta dall'o.p.c.m. 3274/2003 stabilendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza medesima, di non imporre l'obbligo della progettazione antisismica in zona 4;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3316 (Modifiche ed integrazioni all'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»), con la quale sono stati modificati gli allegati n. 2, 3 e 4 dell'o.p.c.m. 3274/2003;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 21 ottobre 2003, (Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica») che definisce, per quanto di competenza statale, le tipologie di edifici e opere strategiche o importanti ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'o.p.c.m. 3274/2003, dettando, altresì, le indicazioni per le relative verifiche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, n. 3333

(Disposizioni urgenti di protezione civile), che all'articolo 6, comma 7, ha esteso l'applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'o.p.c.m. 3274/2003 anche agli "edifici e opere strategici e rilevanti", di cui al comma 3 del medesimo articolo 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2004, n. 2543, con la quale, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, dell'o.p.c.m. 3274/2003, sono stati approvati il Primo Programma regionale delle verifiche sismiche relativo agli "edifici e opere strategici e rilevanti" esistenti, nonché l'elenco delle tipologie di edifici e di opere interessati al Programma medesimo;

Atteso che con il decreto n. 0164/ Pres. del 1989, come modificato con il decreto n. 0335/Pres. del 15 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/1988, è stato individuato l'elenco di "edifici e opere strategici e rilevanti";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2004, n. 3379 (Disposizioni urgenti di protezione civile), che all'articolo 6, comma 1, ha disposto la proroga di sei mesi, quindi fino all'8 maggio 2005, del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'o.p.c.m. 3274/2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 3016, con la quale è stato preso atto della proroga di cui all'articolo 6, comma 1, della citata o.p.c.m. 3379/2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2005, n. 3431 (Ulteriori modifiche ed integrazioni all'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»), che all'articolo 6, ha disposto la proroga di ulteriori tre mesi, quindi fino all'8 agosto 2005, il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 3274/2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2005, n. 1004 con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2 della citata o.p.c.m. 3431/2005, è stato prorogato di ulteriori tre mesi, quindi fino all'8 agosto 2005, il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'o.p.c.m. 3274/2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2005, n. 3452 (Disposizioni urgenti di protezione civile), che all'articolo 6 ha disposto la proroga di ulteriori due mesi, quindi fino all'8 ottobre 2005, del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 3274/2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2005, n. 2078, con la quale è stato preso atto della proroga di cui all'articolo 6 della citata o.p.c.m. 3452/2005;

Visto l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, che, al fine di assicurare uniformi livelli di sicurezza, prevede:

- la redazione, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni;

- la redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome;

- l'emanazione delle suddette norme tecniche secondo le procedure di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di concerto con il Dipartimento della protezione civile;

Visto, il comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto legge 136/2004 convertito dalla legge 186/2004 che, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, poi approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, prevede

un regime transitorio di diciotto mesi, quindi dal 24 ottobre 2005 al 23 aprile 2007, in cui è consentito applicare, in alternativa, la normativa di cui alla legge 1086/1971 ed alla legge 64/1974, nonché le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 (Norme tecniche per le costruzioni), emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 136/2004, convertito dalla legge 186/2004 ed entrato in vigore il 23 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2005, n. 3467 (Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica), che ha prorogato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'o.p.c.m. 3274/2003, fino al 23 ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2005, n. 2676, con la quale è stato preso atto della proroga di cui all'o.p.c.m. 3467/2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2005, n. 2757, con la quale sono stati forniti indirizzi per l'applicazione nell'ordinamento regionale del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), con la quale sono state individuate quattro zone caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione del suolo, nonché la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale;

Visto l'articolo 3, comma 4 bis, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha prorogato al 31 dicembre 2007 il termine finale del regime transitorio di cui al comma 2-bis, dell'articolo 5, del decreto legge 136/2004 convertito dalla legge 186/2004;

Visto l'articolo 20 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che in relazione al regime transitorio delle norme tecniche per le costruzioni, tra l'altro:

- differisce al 30 giugno 2009 il termine finale del regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge 136/2004 convertito dalla legge 186/2004;

- precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 5, comma 2 bis, del decreto legge 136/2004, convertito dalla legge 186/2004, quindi fino al 30 giugno 2009, possono essere applicati, in alternativa al suddetto d.m. 14 gennaio 2008 oppure i decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996 e 14 settembre 2005;

- stabilisce che in tutte le costruzioni e opere infrastrutturali già iniziate o per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore del d.m. 14 gennaio 2008, continui ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed all'eventuale collaudo degli stessi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), entrato in vigore in data 5 marzo 2008;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture del 6 maggio 2008 (Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni") con il quale sono stati approvati il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegato al d.m. 14 gennaio 2008;

Considerato che la nuova normativa tecnica per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 riporta, nei siti che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale

n. 2325/2003 ricadono in zona 4, valori di accelerazioni sismiche superiori al corrispondente valore di riferimento per la zona 4 di cui all'o.p.c.m. 3274/2003 e che, pertanto, risulta necessario, nella suddetta zona 4, introdurre l'obbligo della progettazione antisismica;

Atteso che, nei casi di applicazione del d.m. 14 gennaio 2008, i valori di riferimento da utilizzare per definire l'azione sismica sono definiti negli allegati A e B alle norme tecniche per le costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale;

Atteso, altresì, che la nota esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2004 (Elementi informativi sull'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"), al paragrafo 4.5, afferma che, anche nei casi in cui le Regioni decidano di non imporre la progettazione antisismica in zona 4, essa sia, comunque, richiesta almeno per gli "edifici e opere strategici e rilevanti";

Ritenuto, pertanto, nell'esercizio della facoltà stabilita dall'articolo 2, comma 1, dell'o.p.c.m. 3274/2003, di introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nella parte del territorio regionale che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2325/2003, ricade in zona 4, l'obbligo della progettazione antisismica limitatamente agli "edifici e opere strategici e rilevanti", di cui al decreto n. 0164/ Pres. del 1989 come modificato con il decreto n. 0335/Pres. del 2004, fermi restando gli adempimenti previsti per tutte le costruzioni in zona 4, in materia di progettazione antisismica, dal d.m. 14 gennaio 2008 al paragrafo 2.7 e al capitolo 7;

Atteso che l'articolo 20, comma 4, del decreto legge 248/2007 convertito dalla legge 31/2008, dispone che il differimento, al 30 giugno 2009, del termine finale del regime transitorio di cui al comma 2-bis, dell'articolo 5, del decreto legge 136/2004 convertito dalla legge 186/2004, non opera per le verifiche tecniche e per le nuove progettazioni degli interventi relativi agli "edifici e opere strategici e rilevanti" di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, alle quali si applica, pertanto, il d.m. 14 gennaio 2008;

Ritenuto che l'articolo 20, comma 4, del citato decreto legge 248/2007 convertito dalla legge 31/2008, si applica nel territorio regionale agli "edifici ed opere strategici e rilevanti" così come individuati, per quanto di competenza regionale, con il decreto n. 0164/ Pres. del 1989, come modificato con il decreto n. 0335/Pres. del 2004;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

Art. 1 - Nell'esercizio della facoltà stabilita dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nei Comuni del territorio regionale che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 2325, ricadono in zona 4, è introdotto l'obbligo della progettazione antisismica limitatamente agli edifici ed opere infrastrutturali strategici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini della protezione civile, nonché agli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, come individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres. fermi restando gli adempimenti previsti per tutte le costruzioni in zona 4, in materia di progettazione antisismica, dal DM 14 gennaio 2008 al paragrafo 2.7 e al capitolo 7;

Art. 2 - La disposizione di cui all'articolo 1, riguardante "edifici ed opere strategici e rilevanti", si applica ai relativi progetti o manufatti sottoposti alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, approvate dal 1 gennaio 2009.

Art. 3 – La disposizione di cui all'articolo 1, non si applica ai progetti esecutivi degli "edifici ed opere strategici e rilevanti" ed alle relative variazioni essenziali, approvati entro il 31 dicembre 2008 ed ai lavori iniziati entro tale data.

Art. 4 - Nel territorio regionale, l'articolo 20, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica agli "edifici ed opere strategici e rilevanti" così come individuati con il decreto n. 0164/ Pres. del 1989, modificato con il decreto n. 0335/Pres. del 2004.

Art. 5 - La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.